

Regolamento di modifica del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.

**Art. 1** Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 2** Modifica all'articolo 5 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 3** Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 4** Modifica all'articolo 10 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 5** Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 6** Modifica all'articolo 14 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 7** Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 8** Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 9** Modifiche all'articolo 23 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 10** Modifica all'articolo 27 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 11** Modifica all'articolo 28 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 12** Modifica all'articolo 29 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 13** Modifiche all'articolo 32 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 14** Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 15** Modifica all'Allegato A del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 16** Modifiche all'Allegato B del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 17** Sostituzione dell'Allegato F del D.P.Reg. 119/2022

**Art. 18** Entrata in vigore

## **Art. 1** Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «dei letami e dei materiali ad essi equiparati» sono inserite le seguenti: «e degli ammendanti»;
- b) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:  
«k bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005, salvo che per gli apporti di letami e letami compostati di origine bovina in essi autorizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5-bis, in favore di aziende conduttrici richiedenti che svolgono attività zootecnica bovina».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 le parole «, l'utilizzo agronomico dei concimi azotati e degli altri ammendanti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli ammendanti, l'utilizzo agronomico dei concimi azotati».

## **Art. 2** Modifica all'articolo 5 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005, salvo che per gli apporti di liquami di origine bovina in essi autorizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5-bis, in favore di aziende conduttrici richiedenti che svolgono attività zootecnica bovina».

### **Art. 3** Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 119/2022

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole «il volume delle acque meteoriche,» sono inserite le seguenti: «pari a 0,5 metri cubi per metro quadro,»;
- b) alla lettera a) del comma 8 dopo le parole «la presenza di medicai, di» sono inserite le seguenti: «pascoli o».

### **Art. 4** Modifica all'articolo 10 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005».

### **Art. 5** Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo le parole «340 kg per ettaro per anno» la parola «nelle» è sostituita dalla parola «per».

### **Art. 6** Modifica all'articolo 14 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005».

### **Art. 7** Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 le parole «nell'articolo 21 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21 commi 2 e 3» e le parole «nell'articolo 32 comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 32 commi 6 e 7».

### **Art. 8** Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 119/2022

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è inserito il seguente:

«1 bis. In caso di doppi raccolti o più cicli colturali effettuati sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto efficiente è dato dalla somma degli apporti ammessi (MAE) per le singole colture, ivi compresi quelli da esclusiva fertilizzazione organica per colture di copertura (cover crops); è fatto salvo il caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, dove l'apporto massimo di azoto efficiente non può superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno per orticole in pieno campo ovvero 450 chilogrammi per ettaro e per anno per colture forzate, sotto serra o tunnel.».

2. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è sostituito dal seguente:

«2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con:

- a) effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo su terreni condotti dall'azienda;
- b) digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale per la sola quota di azoto che proviene da

effluenti di allevamento;

c) fanghi di depurazione;

d) acque reflue;

e) ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010,

da soli o in miscela tra loro, non supera il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno; tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalità individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone vulnerabili da nitrati, il quantitativo medio aziendale di cui al presente comma si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone ordinarie.».

3. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «effluenti di allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo su terreni condotti dall'azienda»;

b) alla lettera b) le parole «il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola quota di azoto che proviene da effluenti di allevamento»;

c) alla lettera e) dopo la parola «ammendanti» sono aggiunte le seguenti: «derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010».

#### **Art. 9** Modifiche all'articolo 23 del D.P.Reg. 119/2022

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 le parole «producono o utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «apportano ai terreni».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini del computo dell'azoto distribuito per la verifica del superamento delle soglie inerenti all'obbligo di presentazione del PUA di cui al comma 1, pur considerate nella gestione delle fertilizzazioni e del PUA eventuale, non si conteggiano le quantità d'azoto apportate su terreni aziendali concessi in uso a terzi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v) con effluenti di allevamento o digestato distribuiti dai concessionari».

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo le parole «degli effluenti di allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato».

#### **Art. 10** Modifica all'articolo 27 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005, salvo che per gli apporti di letami e letami compostati di origine bovina in essi autorizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5-bis, in favore di aziende conduttrici richiedenti che svolgono attività zootecnica bovina».

#### **Art. 11** Modifica all'articolo 28 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q bis) nei prati rustici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5-bis, comma 4 della legge regionale 9/2005, salvo che per gli apporti di liquami di origine bovina in essi autorizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5-bis, in favore di aziende conduttrici richiedenti che svolgono attività zootecnica bovina».

#### **Art. 12** Modifica all'articolo 29 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 dopo le parole

«da superfici scoperte» è inserita la parola «impermeabilizzate».

### **Art. 13** Modifiche all'articolo 32 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) dopo le parole «al pascolo» sono aggiunte le seguenti: «su terreni condotti dall'azienda»;
- b) alla lettera b) le parole «prodotti con effluenti di allevamento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola quota di azoto che proviene da effluenti di allevamento»;
- c) all'ultimo periodo dopo le parole «anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma».

2. Al comma 7 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) dopo le parole «effluenti di allevamento» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo su terreni condotti dall'azienda»;
- b) alla lettera b) le parole «il cui contenuto in azoto è determinato come previsto nell'allegato F» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola quota di azoto che proviene da effluenti di allevamento»;
- c) alla lettera e) dopo la parola «ammendanti» sono aggiunte le seguenti: «derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010»;
- d) le parole «280 chilogrammi per ettaro e per anno» sono sostituite dalle seguenti: «450 chilogrammi per ettaro e per anno».

### **Art. 14** Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 119/2022

1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) le parole «producono o utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «apportano ai terreni»;
- b) alla lettera d) le parole «producono o utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «apportano ai terreni»;
- c) alla lettera e) dopo le parole «al decreto legislativo 75/2010» sono aggiunte le seguenti: «o da apporti combinati dei medesimi con azoto al campo da effluenti di allevamento in quantitativi anche non superiori a 3000 chilogrammi»;

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è inserito il seguente:

«3 bis. Ai fini del computo dell'azoto distribuito per la verifica del superamento delle soglie inerenti all'obbligo di presentazione del PUA di cui al comma 3, pur considerate nella gestione delle fertilizzazioni e del PUA eventuale, non si conteggiano le quantità d'azoto apportate su terreni aziendali concessi in uso a terzi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v) con effluenti di allevamento o digestato distribuiti dai concessionari.».

### **Art. 15** Modifica all'Allegato A del D.P.Reg. 119/2022

1. Alla Tabella 2 "Produzione di effluente e azoto al campo per categoria animale e tipo di stabulazione" dell'Allegato A (Effluenti di allevamento: produzione di effluente di allevamento e di azoto al campo in relazione a categoria animale, tipologia di stabulazione e trattamento) al decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119, con riguardo alla categoria animale "EQUINI" e tipo di stabulazione "con stabulazione in recinti individuali o collettivi" il valore «4,20» indicato nella colonna relativa al "contenuto di azoto al campo" per i LETAMI è sostituito dal valore «1,97».

### **Art. 16** Modifiche all'Allegato B del D.P.Reg. 119/2022

1. Nell'Allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) al decreto del Presidente

della Regione 30 settembre 2022, n. 119, dopo l'equazione “**(2)  $F_c + (F_o * K_o) + N_f = (Y * B) - N_c - A_n$** ” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo, dopo le parole «con effluenti di allevamento, digestato» le parole «, fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola quota di azoto che proviene da effluenti di allevamento. fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010»;
- b) al quinto periodo, dopo le parole «con effluenti di allevamento, digestato» le parole «, fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti non supera il valore di 280» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola quota di azoto che proviene da effluenti di allevamento. fanghi di depurazione, acque reflue, ammendanti derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010 non supera il valore di 450».

#### **Art. 17** Sostituzione dell'Allegato F del D.P.Reg. 119/2022

1. L'Allegato F al decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

#### **Art. 18** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## **ALLEGATO A**

(riferito all'articolo 17)

## **ALLEGATO F**

(riferito agli articoli 2, 12, 13, 15, 22 e 33)

### **CARATTERISTICHE DEI DIGESTATI E CONDIZIONI PER IL LORO UTILIZZO**

Il digestato può essere oggetto di utilizzo agronomico rispettando i fabbisogni delle colture secondo le indicazioni dell'allegato B.

#### **CALCOLO DEL PESO DEL DIGESTATO**

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, quello del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue.

$$P_{\text{digestato}} = P_{\text{matrici}} - ((V_{\text{biogas}} \times D_{\text{biogas}}) / 1000)$$

dove:

$P_{\text{digestato}}$ : peso del digestato (t)

$P_{\text{matrici}}$ : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici) (t)

$V_{\text{biogas}}$ : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione ( $\text{m}^3$ )

$D_{\text{biogas}}$ : densità del biogas calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono ( $0,718 \text{ kg/m}^3$  per il metano;  $1,98 \text{ kg/m}^3$  per l'anidride carbonica).

#### **VOLUMI DI STOCCAGGIO DEL DIGESTATO**

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera il peso specifico del digestato non sottoposto a separazione solido/liquido pari a uno ( $1 \text{ t} = 1 \text{ m}^3$ ), in ragione delle comuni densità dei digestati.

#### **AZOTO AL CAMPO DA DIGESTATO**

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto zootecnico (calcolato secondo i valori tabellari di cui all'Allegato A) e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da altre matrici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

$$N_{\text{campo\_digestato}} = N_{\text{zootecnico}} + (N_{\text{altre\_matrici}} \times 0,80)$$

dove:

$N_{\text{campo\_digestato}}$ : azoto al campo da digestato (kg)

$N_{\text{zootecnico}}$ : azoto al campo da effluenti zootecnici (kg)

$N_{\text{altre\_matrici}}$ : azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore (kg)

## PARTE A

### DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Il digestato agrozootecnico di cui all'articolo 13, comma 2 rispetta i valori limite di seguito indicati:

| Parametro                      | Valore                           | Note                        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | ≥ 20                             | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale                 | ≥ 0,4                            | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale                   | ≥ 1,5                            | % in peso di sostanza secca |
| Salmonella                     | Assenza in 25 g di campione t.q. | campioni da esaminare = 5   |

## PARTE B

### DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Il digestato agroindustriale di cui all'articolo 13, comma 3 rispetta i valori limite di seguito indicati:

| Parametro                      | Valore                           | Note                        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | ≥20                              | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale                 | ≥0,4                             | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale                   | ≥1,5                             | % in peso di sostanza secca |
| Piombo totale                  | <140                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Cadmio totale                  | <1,5                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Nichel totale                  | <100                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Zinco totale                   | <600                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Rame totale                    | <230                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Mercurio totale                | <1,5                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Cromo esavalente totale        | <0,5                             | mg/kg di sostanza secca     |
| Salmonella                     | Assenza in 25 g di campione t.q. | campioni da esaminare = 5   |

I residui dell'agroindustria che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale di cui al presente regolamento sono i seguenti:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, semi, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, surpressate fresche, surpressate insilate, ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione di frutti e semi oleosi (panelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.; terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra.

VISTO: IL PRESIDENTE